



LE ATTIVITA' EXTRALAVORATIVE



Le norme fondamentali




Il personale docente

Il personale provinciale

Anagrafe delle prestazioni



Le norme fondamentali



Art. 98 Costituzione

Art. 60 e seguenti del D.P.R. 3/1957

Art. 53 del D. Lgs. 165/2001



Attività incompatibili:

- vietate dalla legge

Attività soggette ad autorizzazione:

- compatibili con l'impiego in essere

Attività libere:

- compatibili con l'impiego in essere
- non necessitano di autorizzazione ma devono essere comunicate



Attività incompatibili

- esercizio di attività commerciale, industriale, professionale;
- svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro.


Attività soggette ad autorizzazione

CRITERI GUIDA:




- Compatibilità con l'impiego;
- assenza dei caratteri di imprenditorialità, subalternità e subordinazione;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;
- saltuarietà ed occasionalità;
- svolgimento fuori dall'orario di lavoro (FERIE);
- NON utilizzo beni, mezzi e attrezzature Amministrazione;
- assicurare tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.

Attività libere...



- **collaborazione** a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- **utilizzo** economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- **partecipazione** a convegni e seminari;
- **incarichi** per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- **incarichi** per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- **incarichi** conferiti dalle **organizzazioni** sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- **attività** di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca, limitate queste ultime a quelle di natura scientifica;

... Attività libere



- **Partecipazione ad attività societarie** a titolo di semplice socio;
- **Attività resa a titolo gratuito** a favore di associazioni sportive dilettantistiche, di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- **Consulenza tecnica d'ufficio.**

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

- ▶ Anche le attività “libere” sono soggette all’obbligo di comunicazione;
- ▶ Il dipendente è tenuto ad informare preventivamente l’amministrazione di appartenenza in ordine a tipologia ed esatto contenuto dell’attività svolta;
- ▶ ove l’amministrazione ravvisi conflitto di interesse chiede chiarimenti al dipendente e lo invita ad astenersi dall’espletare la predetta attività;
- ▶ possibili conseguenze sul piano disciplinare.



IL PART TIME

Tempo parziale pari o inferiore al 50%

In questo caso il dipendente può svolgere:

- un'altra attività lavorativa subordinata (purchè non intercorra con altra amministrazione);
- un'attività autonoma, anche mediante iscrizione ad albi;



- l'ulteriore attività non deve essere in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e deve essere comunicata pena decadenza dall'impiego

ASPETTATIVA E CONGEDO PARENTALE



Aspettativa


- no sospensione rapporto di impiego
- sì sospensione prestazione lavorativa
- si applica la disciplina in tema di incompatibilità

Congedo parentale

- finalizzato alla cura del bambino
- no attività extra lavorativa
- rimborso INPS indennità percepita indebitamente



L'ATTIVITA' AGRICOLA



VIETATA se svolta in modo prevalente
Imprenditore agricolo di prima categoria

Prevalenza:

- ❖ L'attività agricola assorbe almeno i 2/3 del tempo di lavoro complessivo;
- ❖ I ricavi dall'attività medesima rappresentano almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro.

CONSENTITA se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno.

Imprenditore agricolo di seconda categoria

LA COLLABORAZIONE FAMILIARE

RETRIBUITA

- ▶ svolta dal dipendente pubblico in modo abituale e prevalente nell'impresa artigianale di famiglia
- ▶ versamento contributi previdenziali e assicurativi

PART TIME 50%

GRATUITA

- ▶ svolta dal dipendente pubblico in modo meramente occasionale, non retribuita
- ▶ versamento assicurativo se impegno lavorativo superiore a 10 giorni all'anno

PUO' ESSERE SVOLTA ANCHE FULL TIME

(max 90 giorni/720 ore annui)



LA QUIESCENZA

Vietato affidare a lavoratori pubblici/privati in quiescenza



- incarichi dirigenziali/direttivi
- incarichi di consulenza o studio
- cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate

Consentiti



- incarichi di docenza
- incarichi di ricerca
- commissioni di concorso
- incarichi gratuiti

Prescindere dalla natura giuridica del rapporto,
considerare l'oggetto dell'incarico

LE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione a svolgere altri incarichi può essere presentata

- ❖ **dal dipendente stesso**
- ❖ **da soggetti pubblici o privati** che intendono conferire l'incarico



Sulla richiesta l'amministrazione deve pronunciarsi **entro 30 giorni.**

STRUTTURE COMPETENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- ▶ Docenti: Scuola
- ▶ Personale provinciale e docenti in utilizzo presso le strutture provinciali:
 - Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali*
- ▶ Dirigenti scolastici: Dipartimento della conoscenza


INOSSERVANZA DELLE REGOLE

CONSEGUENZE LAVORATIVE...




- L'inosseranza del divieto comporta la **diffida dell'amministrazione** dal proseguire l'attività incompatibile;

- L'ottemperanza alla diffida **non preclude** l'eventuale azione disciplinare;



- Se non obbedisce alla diffida nel termine di **15 giorni** il dipendente **decade** dall'impiego.

... CONSEGUENZE ECONOMICHE




il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, dall'erogante o in difetto dal percettore all'amministrazione di appartenenza del dipendente per incrementare il fondo di produttività.

Art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001


IL REGIME DI FAVORE PER I DOCENTI

Il regime delle incompatibilità presenta delle eccezioni rivolte essenzialmente al **personale docente** per i casi di:



- ❖ lezioni private
- ❖ libera professione
- ❖ professione forense

LEZIONI PRIVATE



- ⇒ **mai** ad alunni del proprio istituto;
- ⇒ va informato il Dirigente scolastico
- ⇒ solo per motivate esigenze il Dirigente può vietarle (ammesso il ricorso all'Ufficio scolastico provinciale);
- ⇒ nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private (sono nulli gli scrutini o le prove di esame svolti in contravvenzione a tale divieto);
- ⇒ il personale ispettivo e direttivo non può impartire lezioni private.


LIBERA PROFESSIONE

L'esercizio di libere professioni è consentito al personale docente anche a tempo pieno, purché le stesse



- siano **coerenti** con l'insegnamento impartito;
- non siano di **pregiudizio** alla funzione docente;
- siano **compatibili** con l'orario di insegnamento e di servizio;
- siano esplicate previa **autorizzazione** annuale del Dirigente scolastico;
- siano esplicate in modo **autonomo**.

Limite



Gli eventuali incarichi professionali non possono essere conferiti dalle amministrazioni pubbliche;

PROFESSIONE FORENSE


L'attività forense è consentita, per i professori universitari e degli istituti secondari dello Stato

Possibilità ribadita dall'art. 19 della [Legge 247/2012](#) (*legge di riforma forense*):

- si riserva la compatibilità ai soli casi di [insegnamento di materie giuridiche](#)
- si escludono, di conseguenza, gli altri docenti



Limite



L'eventuale patrocinio in controversie non può coinvolgere come parte una pubblica amministrazione.

IL REGIME PER IL PERSONALE PROVINCIALE



DESTINATARI

- ✓ personale ausiliario, tecnico amministrativo (A.T.A);
- ✓ personale assistente educatore delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria;
- ✓ personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia;
- ✓ personale insegnante della formazione professionale.

- Art. 47 l.p. 3 aprile 1997, n. 7
- D.P.G.P. 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg.
- Circolare Serv. il personale prot. n. 10040 dd. 28/09/2004

Personale di ruolo


Attività Incompatibili



- Esercitare attività industriali, commerciali o professionali;
- aprire partita iva;
- attività agricola svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
- assunzione di cariche in società o enti costituiti a fini di lucro;
- instaurare rapporti di lavoro subordinato o di impiego con altro soggetto pubblico o privato.

Personale di ruolo

Attività Libere



- incarichi gratuiti;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi retribuiti conferiti da parte della Provincia o, su designazione della medesima, o se il conferimento dell'incarico è vincolato in base a specifiche disposizioni normative;
- partecipazione ad attività societarie a titolo di semplice socio.

Personale di ruolo

Attività soggette ad Autorizzazione



- Attività occasionali: collaborazioni coordinate e continuative a favore di enti pubblici e di privati;
- attività agricola di seconda categoria;
- attività di raccolta di prodotti agricoli o di esecuzione di singole operazioni colturali alle dipendenze di altri soggetti;
- Assunzione di cariche sociali in società cooperative e in società o enti costituiti a fini di lucro nei casi previsti dal regolamento provinciale.

...

...e in regime di part-time non superiore al 50% del tempo pieno



- attività di **collaborazione** nell'ambito dell'impresa familiare: purché compatibili con l'orario di lavoro;
- **apertura di partita iva** per l'esercizio di altre attività, se praticate senza utilizzare lavoro altrui o senza specifiche strutture immobiliari, purché compatibili con l'orario di lavoro.

Docenti formazione professionale



E' consentito svolgere:

- *attività professionali e commerciali*

previa autorizzazione, purché non diano luogo a rapporti di lavoro subordinato e non siano di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento



Personale a tempo determinato

Requisiti:

- contratto di lavoro subordinato di durata non superiore ad un anno;
- se superiore con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno

Attività soggette ad autorizzazione

- ✓ esercitare attività imprenditoriali, a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 2082 c.c;
- ✓ esercitare attività libero professionali, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri;
- ✓ assumere cariche in società o enti costituiti a fini di lucro;
- ✓ instaurare rapporti di lavoro subordinato o di impiego presso soggetti pubblici o privati, con esclusione dei rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con la Provincia autonoma di Trento;



INCARICHI CONFERITI DALLA SCUOLA



Le attività e/o incarichi conferiti da parte della stessa istituzione scolastica presso la quale il dipendente presta servizio non necessitano di autorizzazione.

La istituzione scolastica provvederà a trasmettere al competente Servizio la nota di incarico e il compenso erogato.

CUMULO DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO

PERSONALE INSEGNANTE TEMPORANEO CON ORARIO RIDOTTO



- Scuola primaria + scuole dell'infanzia provinciali
Max 25 ore
- Scuola secondaria di secondo grado + istituti provinciali
di formazione professionale
Max 18 ore



Criteria:

Compatibilità oraria
Facile raggiungibilità luogo di lavoro

Valutazione sulla compatibilità oraria spettante al
Dirigente/coordinatore pedagogico che conferisce il secondo
rapporto di lavoro

PERSONALE PROVINCIALE - ISTANZE



- ✓ Modulistica pubblicata su Vivoscuola
- ✓ Visto Dirigente di Struttura (coordinatore pedagogico)
- ✓ Trasmissione al *Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali* a cura del dipendente stesso
- ✓ Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 60 giorni



Anagrafe delle prestazioni



Art. 24 L. 412/1991

COMUNICAZIONI E SCADENZE...

- **entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione** incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito;
- **entro il 30 giugno di ogni anno** compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- **entro il 30 giugno di ogni anno** la dichiarazione negativa, se nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti;
- **entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno** gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
- **entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno** i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.





I compensi relativi ad incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche o strutture vanno comunicati all' **amministrazione di appartenenza**, da parte dei soggetti pubblici o privati eroganti, **entro 15 giorni** dall'erogazione.



.... PERSONALE PROVINCIALE

Entro il 31 maggio di ogni anno

Comunicazione al Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali l'ammontare dei compensi lordi percepiti nell'anno precedente per ciascun incarico

La mancata o ritardata comunicazione costituisce illecito disciplinare

NO comunicazione se a tempo determinato



**Docenti in utilizzo e Dirigenti Scolastici:
disciplina statale**

ESCLUSIONI



- Dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% del tempo pieno;
- Dipendenti pubblici autorizzati ad esercitare attività libero-professionale;
- Docenti universitari;
- Attività che non necessitano di autorizzazione;